

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7900/2019 R.G e vertente

TRA

MINISTERO DELLA DIFESA-MARINA MILITARE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, rappresentato e difeso per legge dall'Avv. Gen. dello stato.

OPPONENTE

E

Ubaldi n. 210, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Cupellini per procura in atti.

OPPOSTO



FATTO E DIRITTO

Il Ministero della Difesa-Marina Militare, con atto qualificato "atto di citazione opposizione a decreto ingiuntivo", ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 494/2019, chiedendo di annullarlo e/o revocarlo.

dell'opposizione perchè tardiva e chiedendo comunque di respingerla.

Il giudice ha disposto che la trattazione e decisione della causa debbano avvenire secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ha autorizzato il deposito di note illustrative.

All'odierna udienza la causa è stata infine decisa con il deposito della presente sentenza contestuale.

L' eccezione preliminare di tardività dell'opposizione sollevata dalla non appare fondata.

E' vero infatti che "l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso; tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria" (Cass. civ. Sez.III Sent., 15/01/2013, n. 797).

Ad abundantiam: "Va pertanto esente da censure la sentenza di merito che, in accoglimento di una eccezione di parte sollevata per la prima volta in



questione rilevabile d'ufficio, appello, in quanto anche dichiari l'inammissibilità tardiva dell'opposizione in quanto decreto ingiuntivo in materia di locazione – che è soggetta al rito del lavoro e deve essere proposta con ricorso _ in quanto, essendo stata proposta erroneamente con citazione, essa рид produrre gli effetti ricorso solo sia stata depositata in cancelleria tempestivamente, se ovvero perentorio di cui termine all'art. 641 c.p.c., entro ilessendo sufficiente allo scopo che essa, come nella specie, sia stata nel predetto termine notificata alla controparte ove ildeposito sia avvenuto) tardivamente (v. Cass. n. 797 del 2013; Cass. n. 8014 del 2009; sulla Ric. 2015 n. 17123 sez. M3 - ud. 11-10-2016...) (così Cass. n. 27343 del 29.12.2016).

Nel caso in esame, l'opposizione è stata depositata in cancelleria telematicamente in data 05.03.2019 ed è stata poi iscritta a ruolo in data 06.03.2019.

Non per questo si può aderire all'opinione dell'opposta per la quale, poiché la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 23.01.2019, l'opposizione risulterebbe proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., scadente in data 04.03.2019, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo dovrebbe considerarsi definitivo, non avendo il Ministero tempestivamente dedotto e provato o chiesto di provare, di essersi trovato in una delle condizioni che possono legittimare un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c..

Infatti l'amministrazione ha specificatamente dedotto, già nell'atto di opposizione, che la notifica del d.i. era nulla in quanto effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio Generale Affari Legali



dello Stato Maggiore della Marina Militare anziché presso l'Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege.

A fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, ha poi tempestivamente replicato, semplicemente richiamando la documentazione già prodotta in atti, affermando che l'opposizione doveva ritenersi ammissibile perchè solo in data 18 febbraio 2019 l'amministrazione aveva inviato all'Avvocatura Generale dello Stato il ricorso per decreto ingiuntivo, risultando così integrate anche le "ragioni giustificative" di cui all'art. 650 c.p.c.

Perchè in questo caso il termine di 40 giorni non può decorrere dalla data della notifica alla parte ma solo da quella successiva in cui l'Avvocatura dello Stato ne è venuta a conoscenza in base ad una giurisprudenza del tutto consolidata a partire da Cass. Sez. Un. n.9938/2005.

In altre parole, non si può porre alcun problema di "tardività" a fronte della tempestiva allegazione dell'amministrazione spettando al giudice di trarre le conseguenze giuridiche da quanto dedotto già nel ricorso in opposizione.

E' vero infatti che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.), non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione" (Cass. ord.19 novembre 2018 n 29813; Cass., 29 novembre 2016 n. 24253; Cass.14 maggio 2013, n. 11550; Cass. 29 agosto 2011 n. 17759; Cass. 21 giugno 2012 n. 10386; Cass. sez. un., 22 giugno 2007 n. 14572 ecc).



In particolare si è affermato che: "Qualora la notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo sia nulla per essere stata effettuata all'amministrazione, anziché all'avvocatura dello Stato che la difende "ex lege", l'opposizione tardiva è ammissibile solo se l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione" (Cass. n.17759/2011; v. anche Cass, sez. un., 12 maggio 2005 n. 9938 e Cass., 28 dicembre 1995, n. 13132).

Tuttavia, quanto ai mezzi di prova, la dimostrazione della non conoscenza del decreto ingiuntivo notificato in modo irregolare, che è un fatto negativo, si risolve nella prova del fatto positivo di come e quando tale conoscenza si sia avuta.

In altre parole, in base ai principi fissati da Cass. sez. Un. n. 9938/05, in caso di notifica effettuata direttamente all'Amministrazione, anzichè all'Avvocatura dello Stato domiciliataria, l'amministrazione deve semplicemente dimostrare, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, la data in cui il decreto stesso è stato trasmesso dall'amministrazione all'avvocatura dello Stato.

Considerando che la conoscenza di un atto giudiziario, nei modi formali e diretti della notifica attraverso l'ufficiale giudiziario o quelli altrettanto formali del servizio postale, ha un carattere di certezza sugli adempimenti processuali conseguenti, diverso dalla conoscenza casuale e trasversale" (Cassazione civile, sez. un., 22 giugno 2007, n. 14572).

Ove l'Avvocatura dello Stato abbia provato la trasmissione al proprio ufficio del decreto irregolarmente notificato in una certa data (come nel caso di specie: v. infatti documentazione allegata dal Ministero dalla quale risulta che



solo in data 18.02.2019 l'amministrazione ha inviato all'Avvocatura dello Stato il ricorso per decreto ingiuntivo proposto in favore della Sig.ra all.1 nota prot.n.0008246 del 18/02/2019 - MDINTRM – all. 2 invio del doc. e all. 3 di ricezione del documento), rispetto alla quale la opposizione tardiva risulti tempestiva, ove la controparte pretenda una conoscenza anteriore, sarà quindi onere di colui che ha effettuato la notifica irregolare provare questa anteriore conoscenza che renda l'opposizione tardiva non tempestiva.

Nel caso di specie l'opposta non ha invece provato che la stessa notificazione è stata effettuata anteriormente alla trasmissione all'Avvocatura Generale dello Stato in modo valido, in modo da rendere l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 650 c.p.c. inammissibile.

La stessa opposizione, depositata telematicamente il 5 marzo 2019 e iscritta il giorno successivo, nei 40 giorni dalla data di trasmissione all'Avvocatura del decreto ingiuntivo (18.2.2019) deve quindi ritenersi pienamente ammissibile e tempestiva senza che possa rilevare in alcun modo la forma con la quale è stata proposta.

Nel merito l'opposizione non appare però fondata.

Il decreto ingiuntivo si riferisce alla somma di € 4.350,74 per tfr dovuta alla sig.ra in relazione all'attività lavorativa da lei svolta alle dipendenze della srl come addetta alle pulizie presso i circoli della Marina Militare di Roma dal 27.12.2011 sino al 30.9.2017.

La difesa della ha poi chiarito nella comparsa di costituzione di avere agito a norma dell'art. 1676 c.c. essendo noto che responsabilità solidale



di cui all'art. 29 del D.L. n. 275/2003, comma 2 non trova applicazione nelle ipotesi di contratti di appalto stipulati da una pubblica amministrazione (v., tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 27/11/2017, n. 28185; Cass. Civile 7 luglio 2017 n. 15432 e Cass civile 10 ottobre 2016, 20327).

Come ben noto, l'art. 1676 c.c. rubricato "Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente" prevede un rimedio azionabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione nella qualità di committente, che consente al lavoratore di agire in via diretta nei confronti del committente per il soddisfacimento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto la cui ratio è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi.

Presupposto per l'operatività della norma, tuttavia, è che i dipendenti abbiano maturato il credito nell'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto di appalto e che "al momento della richiesta di pagamento vi sia un debito della committente nei confronti dell'appaltatore per quell'opera o quel servizio, di importo pari o superiore al credito rivendicato dai lavoratori".

E' dunque vero che il fatto costitutivo del diritto ex art. 1676 c.c. è rappresentato dall' esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente (per tutte, Cass., sez. lav., 10-03-2001, n. 3559).

Ad avviso del Ministero però, difetterebbe, nel caso di specie, la prova dell'esistenza di siffatto presupposto necessario ai fini dell'applicazione della norma al caso concreto. Posto che l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente costituisce il fatto costitutivo del diritto ex art. 1676 c.c., la sig.ra avrebbe dovuto dare prova" dell'ammontare del debito



effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere".

In particolare, l'amministrazione richiama l' art. 30, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, DETRAENDO IL RELATIVO IMPORTO DALLE SOMME DOVUTE ALL'AFFIDATARIO del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.".

Le locuzioni "detraendo il relativo importo dalle somme all'affidatario del contratto" di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e "fino alla concorrenza del debito" di cui all'art. 1676 c.c. dimostrerebbero, ad avviso dell'amministrazione, un'evidente limitazione sul piano del quantum - della responsabilità della Stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'appaltatore. I suddetti limiti della responsabilità del committente non potrebbero essere in alcun modo superati, dovendo essere oggettivamente e tassativamente stabilito ex ante l'importo dei costi di un determinato contratto pubblico e non potendosi in alcun modo istituire una generale solidarietà obbligatoria per crediti da lavoro di tutti i dipendenti degli appaltatori che, a qualunque titolo, interagiscano con le Pubbliche Amministrazioni" (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent. 30-08-2019, n. 1168). Il residuo debito di euro 7.992,34 sarebbe stato del tutto assorbito dalla sopravvenuta pronunzia n. 1697/2020 pubblicata 18/02/2020 e resa a



seguito del giudizio RG n. 41195/2018 azionato da altri dipendenti della ditta s.r.l. in relazione al medesimo contratto di appalto, nella quale il Tribunale di Roma (all.4 Ministero) ha dato atto che il Ministero e tenuto al pagamento delle somme richieste solo nei limiti della somma complessiva di € 7.992,34 (che allora residuava quale debito dell'Amministrazione verso la ditta) pari ad € 570,88 per la ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal 20 ottobre 2018. L'Amministrazione in data 24/03/2020 avrebbe dato esecuzione al pagamento degli importi previsti dalla sentenza di condanna indicata, a favore dei ricorrenti e del loro Legale, Avv. Emanuele Brinati (all. 5 parte opponente). Non vi sarebbe dunque più capienza per soddisfare il credito vantato dall'opposta che sarebbe appunto subordinato alla presenza di un residuo debito della stazione appaltante verso appaltatore, sicchè la pretesa della lavoratrice, anche ove azionata in sede esecutiva, non potrebbe trovare soddisfazione, in quanto l'Ente appaltante resta obbligato nei confronti dei dipendenti dell'Appaltatore per crediti di lavoro nei limiti oggettivi delle somme che avrebbe dovuto versare a quest'ultimo e non oltre.

Tale opinione, pur se ben argomentata in diritto, non appare fondata.

Infatti, già in sede monitoria, l'opposta ha depositato la lettera del 24.10.2018 con la quale la Direzione di Commissariato M.M. di Roma ha riscontrato la richiesta di pagamento formulata con lettera del difensore della del 20.09.2018. Nell'indicata lettera di risposta - dopo aver contestato che l'Amministrazione sarebbe "tenuta al solo pagamento delle RETRIBUZIONI (termine da intendersi a parere della scrivente, in senso stretto)" la Direzione di Commissariato dichiarava che alla data della missiva residuava quale somma



dovuta alla s.r.l. e non sottoposta a pignoramento l'importo di € 7.992,34.

Ne consegue che 1) sussisteva al momento della domanda un debito della stazione appaltante nei confronti della ditta appaltatrice datrice di lavoro della sig.ra (2) la detta somma è stata indicata in € 7.992,34;3) è stato dichiarato che la detta somma non era sottoposta a pignoramento.

Se questo è ciò che risulta dagli atti appare l'irrilevante, prima che infondata, la successiva allegazione difensiva del Ministero quanto all'asserita sopravvenuta indisponibilità della somma suindicata.

L'opponente, infatti, ha dedotto che: "in data 23 gennaio 2019 si è conclusa la procedura esecutiva e, in base al progetto di distribuzione, approvato a verbale durante l'udienza tenutasi in pari data (all.9), il Giudice dell'esecuzione ha disposto l'assegnazione di una somma pari alla totalità degli importi di cui la Marina risultava debitrice verso la ditta al mese di maggio 2018."

Il Ministero ritiene, pertanto, che la somma suindicata di € 7.992,34 che la Direzione di Commissariato M.M. aveva dichiarato essere disponibile sarebbe divenuta ora indisponibile per effetto dell'ordinanza di assegnazione del 23.01.2019.

Peraltro, la stessa Avvocatura dello Stato, nella sua opposizione, afferma che il debito totale del Ministero della Difesa nei confronti della .r.l. ammontava a € 328.767,06 e che la somma oggetto di pignoramento (comprensiva dell'aumento della metà degli importi precettati) era pari a € 237.149,24. Quindi residuava come non pignorata,la somma di € 91.617,82 della quale una gran parte (€ 83.625,48) veniva data in pagamento alla .r.l. in data 08.06.2018.



Ne consegue che, alla fine, residuava comunque libera da pignoramenti la somma di € 7.992,34,indicata dalla P.A. nella risposta inviata alla richiesta di pagamento della odierna opposta.

Ne consegue pure che, se la somma oggetto di pignoramento è € 237.149,24 (già comprensiva dell'aumento della metà rispetto agli importi precettati) in nessun caso il Giudice dell'Esecuzione avrebbe potuto assegnare in pagamento ai creditori procedenti e intervenuti nella procedura esecutiva una somma maggiore rispetto a quella pignorata seguendo la procedura disciplinata dagli artt. 543 e ss. c.p.c.,.

Il Ministero della Difesa, in ogni caso, avrebbe dovuto provvedere al pagamento del credito della sig.ra già a far data dalla sua richiesta di pagamento, formulata diversi mesi prima della definizione della procedura esecutiva presso il Tribunale di La Spezia.

Non vi è ragione, quindi, per la quale il Ministero opponente possa sottrarsi alla sua obbligazione di pagamento.

Tale non è, infatti, neanche la pretesa diversa natura del TFR rispetto alle "retribuzioni" alle quali fa riferimento l'art. 30, comma 6, del D.Lgs.50/2016.

In primo luogo, poiché il pagamento viene chiesto ai sensi dell'art. 1676 c.c. che non fa distinzioni stabilendo l'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore contro il committente "per conseguire quanto è loro dovuto"; in secondo luogo,poiché, comunque, come statuito dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro (cfr. sentenza n. 10731/16) il T.F.R. deve ricomprendersi tra i trattamenti retributivi e ciò per il carattere retributivo e sinallagmatico del T.F.R., che ne costituisce la natura di istituto di retribuzione differita: "Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione



del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, artt. 2094 e 2099 c.c., per erronea inclusione nel regime di garanzia solidale del committente nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto anche del credito per T.f.r., è infondato. Ed infatti, esso deve a pieno titolo essere compreso tra i "trattamenti retributivi" previsti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 (in questo senso, in più specifico riferimento all'individuazione del giudice competente da adire dal lavoratore che, deducendo l'illegittimità della trattenuta sulla retribuzione effettuata a titolo di T.f.r. e di indennità di mancato preavviso, agisca contro l'appaltatore e il committente, facendo valere nei confronti di quest'ultimo la responsabilità solidale con il primo ai sensi dell'art. 29, comma 2 D.Lgs.cit.: Cass 31 luglio 2013, n. 18384). E ciò per il carattere retributivo e sinallagmatico del T.f.r., che ne costituisce la natura di istituto di retribuzione differita (Cass. 8 gennaio 2016, n. 164; Cass 14 maggio 2013,n. 11479; Cass 22 settembre 2011, n. 19291, con particolare riguardo a cessione d'azienda soggetta al regime previsto dall'art. 2 in data 23 gennaio 2019 si è conclusa la procedura esecutiva e, in base al progetto di retribuzione differita (Cass. 8 gennaio 2016, n. 164; Cass 14 maggio 2013,n. 11479; Cass 22 settembre 2011, n. 19291, con particolare riguardo a cessione d'azienda soggetta al regime previsto dall'art. 2112 c.c.)".

Non si comprende, per il resto, avendo la documentato il suo credito, quale altra prova avrebbe dovuto fornire la lavoratrice opposta.

Per le esposte ragioni l'opposizione va respinta.

Le spese dell'opposizione, come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto (n. 494/2019);



Sentenza n. 3266/2020 pubbl. il 12/06/2020 RG n. 7900/2019

condanna il Ministero opponente a rifondere a l'includia le spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 1700,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi.

Roma 12-06-2020

Il Giudice

Umberto Buonassisi

